



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22	OGGETTO: ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 18/08/200, N. 267 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE SENTENZA CTP 49-3-17.
DEL 31.07.2017	

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **27/07/2017** prot. **8534**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Fadda Mario	X	
2	Delogu Luciana	X	
3	Farci Basilio	X	
4	Farci Giovanni Luigi	X	
5	Ghironi Sebastiano	X	
6	Melis Antonio	X	
7	Melis Elisabetta	X	
8	Mudu Gianluca	X	
9	Orrù Maria Orfea		X

		P	A
10	Peditzi Pasquale	X	
11	Podda Orlando	X	
12	Serra Giovanna Maria	X	
13	Spano Gualtiero	X	
14	Uccheddu Maria Rita		X
15	Usala Antonina	X	
16	Fogli Ennio		X
17	Vacca Mariocristian	X	
	Totali:	14	3

Partecipa il Segretario Comunale **Efsio Farris**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in conseguenza di sentenze, con documentazione istruttoria collazionata nel fascicolo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ed elencata dalla lettera A);

POSTO CHE :

- in seguito alla sentenza n. 551/2012 emessa dal TAR Regione Sardegna la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari con sentenza n. 49/03/17 ha accolto il ricorso proposto dai sigg. Lilliu Enrico, Lilliu Egidio e Lilliu Isabella annullando il provvedimento del 23-10-2013 prot. 16397 con il quale il Comune ha rifiutato il rimborso richiesto dai ricorrenti, condannando l'Ente alla restituzione delle somme pagate relative agli anni 2005-2006-2007-2008 a titolo di tariffa/tributi e eventuali sanzioni maggiorate dagli interessi maturati e maturandi oltre alle spese processuali che vengono quantificate in € 1500,00 per onorari di avvocato oltre al 15% di spese generali di studio e IVA e contributi unificati a favore di ciascun ricorrente;
- che la suddetta sentenza è stata appellata mediante deposito in Commissione Tributaria regionale in data 21-04-2017;

VISTO il D.lgs. n. 156/2015 che ha riformulato il testo dell'art. 69 del D.lgs. n.546/92 ed ha così introdotto l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti pubblici al pagamento di somme in favore del contribuente, anche se non ancora passate in giudicato;

CHE il citato D.Lgs. n. 156/2015 ha modificato l'art. 68 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, e pertanto essendo che il contribuente ha diritto di ottenere l'erogazione del dovuto anche se la decisione non è definitiva, in quanto l'Ente impositore l'ha impugnata in un ulteriore grado di giudizio, può avvalersi del giudizio di ottemperanza in caso di inerzia dell'Ente impositore, decorsi 90 giorni dalla data della notifica alla controparte;

EVIDENZIATO che in caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”;

RILEVATO che la sentenza n. 49/3/17 è stata emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari in data 17/10/2016 e depositata in data 13/01/2017;

CHE l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 , ha chiarito che “le nuove disposizioni della norma in commento si applicano con riferimento alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016” e che “per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016 rimane in vigore il precedente testo dell'articolo 69, ai sensi del quale per i giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi relativi accessori versati spontaneamente, la sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato”;

DATO ATTO che in data 25-01-2017 lo studio legale Avv. Giuseppe Martelli che rappresenta e difende i ricorrenti Sigg. Lilliu Enrico, Lilliu Egidio e Lilliu Isabella notificava la sentenza n. 49/3/17 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari tramite la Corte D'Appello di Cagliari - servizio notificazioni atti giudiziari;

CHE in data 16-06-2017 lo studio legale Avv. Giuseppe Martelli notificava l'atto di diffida e messa in mora ai sensi degli artt. 69 e 70 del D.Lgs. 542/92 tramite la Corte D'Appello di Cagliari - servizio notificazioni

atti giudiziari, per la corresponsione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli importi di cui alla sentenza 49/3/17;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 7.798,21 e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

DATO ATTO che per le “*sentenze esecutive*” (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

RITENUTO pertanto, necessario ed opportuno, dare esecuzione alla sentenza della Commissione tributaria Provinciale di cui all'allegato A e per l'effetto riconoscere il debito fuori bilancio e pertanto affermare la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito alla configurazione giuridica dell'istituto contabile del debito fuori bilancio disciplinato dall'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 statuendo che;

- nel caso si sentenza esecutiva nessun margine di discrezionalità è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti SS.RR. Regione Sicilia Deliberazione n. 2/2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (su ciò l'Ente non può incidere), e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti, sezione Controllo Friuli Venezia Giulia, delibera n. 6/2005);

che si può affermare la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente.

QUANTIFICATO in €. 12.282,59 il debito complessivamente gravante in capo all'Ente per effetto del riconoscimento ai sensi delle lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così determinato:

- € 4.835,34 a titolo di Rimborso TIA anni dal 2005 al 2008;
- € 6.566,04 (€ 1.500,00 quali onorari, € 225,00 15% spese generali, € 69,00 4% cassa, € 394,68 IVA - per un totale di € 2.188,68 a favore di ciascun contribuente)
- € 684,65 a titolo di interessi maturati al 31-07-2017
- € 90,00 a titolo di contributo unificato unificato
- € 106,56 a titolo di rimborso spese di notifica

CHE per l'importo da riconoscere di € 6.566,04, (ovvero € 2188,68 per i tre contribuenti) per onorari di avvocato oltre accessori, con nota PEC del 25-07-2017, è stato chiesto chiarimento alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari di specificare, se l'importo di € 1.500,00, oltre accessori e quindi € 2.188,68, debba essere corrisposto a favore di ciascun ricorrente, oppure trattandosi di ricorsi riuniti, debba essere corrisposto complessivamente per tutti e tre i contribuenti;

ATTESO CHE, la somma del debito fuori bilancio per cui occorre reperire le risorse necessarie a dare copertura finanziaria è pari a €. 12.282,59;

CHE detta somma in fase di impegno potrebbe subire una variazione in diminuzione qualora la C.T.P. di Cagliari sostenga l'interpretazione più favorevole all'ENTE in merito alla corresponsione delle spese processuali;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

RITENUTO di poter procedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, 1° comma, lett. a), in virtù sia di quanto sopra riportato;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs. verrà acquisito il parere dei revisore dei conti sulla presente proposta, che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 1-bis del precitato articolo deve contenere *“un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione”*.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO, il parere favorevole del Revisore Unico (Verbale n. 21/2017), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

- l'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

UDITE:

- l'illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
- la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
- il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Orrù Maria Orfea – Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 13, contrari n.1(Melis Elisabetta);

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI RICONOSCERE, per le ragioni indicate nella parte motiva, la legittimità del debito fuori bilancio sotto riportato, rientrante nella fattispecie di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per farne parte integrante e sostanziale:

CREDITORI	IMPORTO	ALLEGATI
Lilliu Enrico	4.411,03	A
Lilliu Egidio	3.794,99	A
Lilliu Isabella	4.076,57	A

DI PRENOTARE pertanto la somma di €. 5.519,99 sul capitolo 1415.1 “RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE” e la somma di €. 6.762,60 sul capitolo 1411.3 “SPESE VERTENZE TRIBUTARIE” del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 annualità 2017, ove sussiste idoneo stanziamento e la necessaria disponibilità;

DI DARE DIRETTIVA al Servizio Amministrativo Contabile di adottare i successivi atti d'impegno e liquidazione delle somme dovute;

DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del Servizio Giuridico, avrà cura di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla Procura della Corte dei Conti della Regione Sardegna, nonché al revisore contabile dell'Ente.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Orrù Maria Orfea – Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 13, contrari n.1(Melis Elisabetta);

DELIBERA

di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Alle ore 14,50 si chiude la seduta

Allegati:

- Relazione contraddistinta dalla lettera A
- Elenco rimborsi contraddistinta dalla lettera B

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to rag. Mario Fadda

Il Segretario Comunale

F.to Efsio FARRIS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Maracalagonis, li 26/07/2017 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Giampaolo Floris
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Maracalagonis, li 26/07/2017 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Giampaolo Floris
--	---

--

<p>Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm. ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 04/08/2017 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 959 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8766 del 04/08/2017);</p> <p>Maracalagonis, li 04/08/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Efsio Farris</p>

<p>Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 31/07/2017</p> <p><input type="checkbox"/> - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; <input checked="" type="checkbox"/> - perché dichiarata immediatamente eseguibile;</p>

Maracalagonis, li 04/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to dott. Efsio Farris

<p>La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.</p> <p>Maracalagonis, li 04/08/2017</p>



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Sentenza CTP n. 49-3-17 - Relazione.

RELAZIONE

PREMESSO CHE:

- Al fine della riscossione della Tariffa dei Rifiuti Urbani per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il Comune di Maracalagonis ha provveduto a trasmettere ai titolari di immobili le richieste di pagamento della Tariffa Rifiuti determinate come previsto dal regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani vigente per ciascun anno e dalla normativa vigente in materia.
- In seguito alla sentenza n. 551/2012 emessa dal TAR Regione Sardegna conseguente al ricorso presentato dai sigg. Lilliu Enrico, Lilliu Egidio e Lilliu Isabella, in quanto titolari di immobili siti nelle località costiere ovvero di seconde case gli stessi Lilliu chiedono il rimborso della TIA pagata per gli anni dal 2003 al 2008, in quanto detta sentenza ha disposto l’annullamento delle seguenti delibere:
 - delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 12-02-2003 (regolamento istitutivo TIA);
 - delibera G.C. n. 26 del 08-03-2005 (tariffe anno 2005);
 - delibera C.C. n. 17 del 29-05-2006 (Piano finanziario anno 2006);
 - delibera C.C. n. 48 del 31-05-2007 (Piano finanziario anno 2007);
 - delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 11-04-2008 (Piano finanziario anno 2008);
 - delibera C.C. n. 45 del 30-04-2007 (modifica regolamento TIA);
 - delibera C.C. n. 15 del 21-02-2008 (modifica regolamento TIA).
- Il Comune ha provveduto a comunicare con nota del 23-10-2013 prot.16397 ai sigg. Lilliu il rigetto della richiesta di rimborso della TIA.
- Contro il suddetto rigetto i suddetti contribuenti hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari.
- La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari con la sentenza n. 49-3-17 si è espressa nel seguente modo:

- “la Commissione accoglie i ricorsi riuniti e impone al comune la restituzione delle somme pagate relative agli anni 2005-2006-2007-2008 a titolo di tariffa/tributi e eventuali sanzioni maggiorate dagli interessi maturati e maturandi oltre alle spese processuali che vengono quantificate in € 1500,00 per onorari di avvocato oltre al 15% di spese generali di studio e IVA e contributi unificati a favore di ciascun ricorrente;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- le deliberazioni oggetto di annullamento della sentenza n. 551/2012 emessa dal TAR Regione Sardegna, si legge espressamente nella sentenza, sono state annullate **nei limiti in cui prevedono, ai fini di calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti applicabile agli immobili non residenziali, criteri e coefficienti basati sul criterio presuntivo del numero dei componenti desunto dalla superficie dell’immobile interessato.**
- il regolamento TIA pertanto è ancora valido nelle parti in cui prevede che nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova applicazione la relativa Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 2 delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 12-02-2003) e che la tariffa è dovuta da chiunque ed a qualsiasi titolo occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato (art. 12 delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 12-02-2003).
- i Sigg. Lilliu erano assolutamente tenuti al pagamento della Tariffa Rifiuti, visto e considerato che negli anni dal 2005 al 2008 hanno usufruito del servizio di raccolta rifiuti.
- si è proposto appello stante la disparità di giudizio su ricorsi aventi lo stesso oggetto per i quali la Commissione si è espressa nel seguente modo “la Commissione accoglie il ricorso e condanna il comune al rimborso dell’IVA sulla TIA versata e della differenza tra quanto dovuto secondo tariffa applicabile ai residenti e quanto versato dal ricorrente con gli interessi legali dalla domanda – spese compensate”;
- la sentenza in oggetto non risulta pertanto ancora passata in giudicato;
- il D.lgs. n. 156/2015 che ha riformulato il testo dell’art. 69 del D.lgs. n.546/92 ed ha così introdotto l’immediata esecutività delle sentenze di condanna dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti pubblici al pagamento di somme in favore del contribuente, anche se non ancora passate in giudicato;
- il citato D.Lgs. n. 156/2015 ha modificato l’art. 68 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, e pertanto il contribuente, ha diritto di ottenere l’erogazione del dovuto anche se la decisione non è definitiva, in quanto l’Ente impositore l’ha impugnata in un ulteriore grado di giudizio, e può avvalersi del giudizio di ottemperanza in caso di inerzia dell’Ente impositore, decorsi 90 giorni dalla data della notifica alla controparte;
- in caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale;
- la sentenza n. 49/3/17 è stata emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari in data 17/10/2016 e depositata in data 13/01/2017;

- l' Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 , ha chiarito che “le nuove disposizioni della norma in commento si applicano con riferimento alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016” e che “per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016 rimane in vigore il precedente testo dell'articolo 69, ai sensi del quale per i giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi relativi accessori versati spontaneamente, la sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato”;

- il debito risulta così determinato:
 - € 4.835,34 a titolo di Rimborso TIA anni dal 2005 al 2008;
 - € 6.566,04 (€ 1.500,00 quali onorari, € 225,00 15% spese generali, € 69,00 4% cassa , € 394,68 IVA - per un totale di € 2.188,68 a favore di ciascun contribuente)
 - € 684,65 a titolo di interessi maturati al 31-07-2017
 - € 90,00 a titolo di contributo unificato unificato
 - € 106,56 a titolo di rimborso spese di notifica

- l'entità del debito, in esecuzione della sentenza citata, ammonta complessivamente a € 12.282,59 rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'importo da riconoscere di € 6.566,04 (ovvero € 2188,68 per i tre contribuenti) per onorari di avvocato oltre accessori, sarà definitivo una volta che la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari specificherà, che l'importo di € 1.500,00, oltre accessori e quindi € 2.188,68, debba essere corrisposto a favore di ciascun ricorrente,

Si propone al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, a favore dei ricorrenti di cui all'elenco denominato “Allegato B”.

L'Istrutt. Amm.vo Contabile
Rag. Maria Illuminata Corona

Il Responsabile del Servizio
Sig. Giampaolo Floris

COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

Elenco Rimborsi TIA Anni da 2005 a 2008 - SENTENZA ctp N. 49-3-17

Codice Fiscale	Contribuente	Anno	Data Pagamento	Imposta	Add.Prov.	IVA	Interessi	Totale	Onorari+spese +cassa+iva	contributo unificato	spese notifiche	Totale da Rimborsare
LLLGDE55C31A681H	LILLIU EGIDIO VIA IOLANDA, n. 37 -BARUMINI	2005	27/05/2011	372,04			50,55	422,59				
		2006	27/05/2011	313,99	15,70	31,40	49,03	410,12				
		2007	27/05/2011	273,13	13,66	27,31	42,65	356,75				
		2008	27/05/2011	294,64	14,73		41,96	351,33				
				1.253,80	44,09	58,71	184,19	1.540,79	2.188,68	30,00	35,52	3.794,99
LLLNRC56P05A681W	LILLIU ENRICO VIA ZARA, n. 9 -CAGLIARI	2008	31/08/2011	387,99	19,40		53,70	461,09				
		2007	31/08/2011	389,97	19,50	39,00	59,17	507,64				
		2006	26/05/2011	448,58	22,43	44,86	71,46	587,33				
		2005	26/05/2011	527,65			73,12	600,77				
				1.754,19	61,33	83,86	257,45	2.156,83	2.188,68	30,00	35,52	4.411,03
LLLSLL57R46A681S	LILLIU ISABELLA LOCALITA' GEREMEAS COUNTRY CLUB n. 0 -MARACALAGONIS	2005	26/05/2011	433,41			84,36	517,77				
		2006	27/05/2011	387,46	19,37	38,74	61,68	507,25				
		2007	27/05/2011	336,87	16,84	33,69	53,64	441,04				
		2008	27/05/2011	298,08	14,90		43,33	356,31				
				1.455,82	51,11	72,43	243,01	1.822,37	2.188,68	30,00	35,52	4.076,57
								5.519,99	6.566,04	90,00	106,56	

Totale debito complessivo

12.282,59

COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari



PARERE DEL REVISORE UNICO - Verbale n. 21/2017

Oggetto: Art. 194 comma 1 lettera A) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio Servizio Amministrativo Contabile

Il Revisore, visti:

- l'art. 239 lettera b) numero 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il comma 1 dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.;
- la proposta di Deliberazione del C.C. formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 17 del 12/07/2017, avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a sentenze tributarie esecutive;
- Constatato che la somma dei debiti fuori bilancio ammonta ad euro 12.282,59, di cui € 4.835,34 a titolo di rimborso TIA anni dal 2005 al 2008, € 6.566,04 (€ 1.500,00 quali onorari, € 225,00 15% spese generali, € 69,00 4% cassa, € 394,68 IVA, per un totale di € 2.188,68 a favore di ciascun contribuente), € 684,65 a titolo di interessi maturati al 31-07-2017, € 90,00 a titolo di contributo unificato unificato ed € 106,56 a titolo di rimborso spese di notifica.
- Che con riferimento all'importo da riconoscere di € 6.566,04, (ovvero € 2.188,68 per i tre contribuenti) per onorari di avvocato oltre accessori, con nota PEC del 25-07-2017, è stato chiesto chiarimento alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari di specificare, se l'importo di € 1.500,00, oltre accessori e quindi € 2.188,68, debba essere corrisposto a favore di ciascun ricorrente, oppure trattandosi di ricorsi riuniti, debba essere corrisposto complessivamente per tutti e tre i contribuenti;



- preso atto che la somma del debito fuori bilancio per cui occorre reperire le risorse necessarie a dare copertura finanziaria è pari a € 12.282,59, salvo una variazione in diminuzione qualora la C.T.P. di Cagliari sostenga l'interpretazione più favorevole all'ENTE in merito alla corresponsione delle spese processuali.

Si prende atto che

- è riconoscibile un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per un importo pari a €¹¹ 12.282,59;
- la somma di € 5.519,99 trova copertura sul capitolo 1415.1 "RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE" e la somma di €. 6.762,60 sul capitolo 1411.3 "SPESE VERTENZE TRIBUTARIE" del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 annualità 2017, ove sussiste idoneo stanziamento e la necessaria disponibilità;
- che il riconoscimento del debito fuori bilancio sopra citati rispetta i principi contabili e le norme di legge.

Esprime parere favorevole.

La Delibera dovrà essere inviata alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti ai sensi art. 227 Tuel 267/2000

Maracalagonis, 28 luglio 2017

Il Revisore Unico
Dott.ssa Roberta Manca